

Guadagni - Della Corte & Partners
Avvocati con Patrocinio alle Giurisdizioni Superiori
Napoli - Treviso - Roma

TRIBUNALE DI ROVIGO - SEZIONE LAVORO
RICORSO EX ART 700 CPC
CON CONTESTUALE ISTANZA EX ART 151 CPC

Per la **Prof.ssa RUSSO Sabrina**, nata a Genova il 26.08.1974 e residente in San Giorgio a Cremano (NA) alla Via F. Capiello n. 207, C.F. RSSSRN74M66D969G, rappresentata e difesa, giusta procura in calce del presente atto dall'Avv. Pasquale Guadagni (GDGPQL68B23G812Y) e Avv. Giovanni Della Corte (C.F. DLLGNN72M17F839I) presso i quali elettivamente domicilia, per il presente procedimento, in Pomigliano d'Arco (NA), alla Via Mauro Leone n. 125 80038, con espressa autorizzazione a ricevere le comunicazioni di cancelleria al n. fax 081.8036161 oppure sulla Pec pasquale.guadagni@pecavvocatinola.it

— **Ricorrente-**

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, C.F. 80185250588, in persona del Ministro legale rappresentante *p.t.*, con sede a Roma nel viale Trastevere n 73/a, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia con sede in Piazza San Marco n. 63- 30100,

-resistente-

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO, C.F.: 8015150271 in persona del Direttore *p.t.* con sede in Venezia, Riva De Biasio a S. Croce 1299, -30135

- resistente-

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE PER IL VENETO, SEDE DI ROVIGO C.F. 80004970291, in persona del Direttore *p.t.* Via Don Minzoni n. 15 Rovigo (VE),

-resistente-

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA, C.F. 80039860632 in persona del legale rapp.te *p.t.* con sede in Napoli alla Via Ponte della Maddalena n. 55, domiciliato *ex*

lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli con sede in Napoli alla Via Diaz n.

11

-resistente-

PREMESSA

1. La ricorrente, è stata assunta, nell'ambito della cd. fase "C" prevista dalla Legge n. 107/2015, il 26.11.2015 [All. 1], con decorrenza giuridica dall'01.09.2015 in qualità di docente di ruolo in prova di scuola primaria, classe EEEE per un posto comune, con contratto individuale a tempo pieno ed indeterminato dal Ministero resistente – U.S.R. Campania;

2. alla stessa è stata assegnata sede provvisoria presso l'istituto comprensivo 4° Circolo "Stanziale" di San Giorgio a Cremano – Napoli, sito in Via Noschese, presso il quale ha superato l'anno di prova previsto dalla legge;

3. secondo la tempistica indicata con ordinanza n. 241/2016, la ricorrente, docente con punteggio 58 (52.0 punteggio base + 6.0 punteggio aggiuntivo per il comune **ricongiungimento**) ha inoltrato domanda di mobilità [All. 2], nella quale ha individuato gli ambiti territoriali di preferenza secondo l'ordine seguente: Campania e Lazio (posizioni da 1 a 37), quindi della Toscana (posizione 38) e Emilia Romagna (posizione 39), escludendo l'ambito territoriale della Regione Veneto;

4. con comunicazione inviata a **mezzo PEC in data 24.08.2016**, il Ministero resistente ha indicato alla ricorrente quale destinazione per il successivo triennio, come stabilito in nota prot. 20453 del 27 luglio 2016, l'I.C.S. "Stienta" di Rovigo (VE) (Ambito Veneto/24) [All. 3];

5. A seguito di un'attenta analisi dei trasferimenti e passaggi del personale di ruolo su base Nazionale e su base Provinciale pubblicati dal Ministero resistente, la ricorrente [All. 4] ha notato come docenti trasferiti da GAE Napoli (categoria in cui rientra la ricorrente), immessi in ruolo nell'ambito della fase "C", sono stati effettivamente assegnati ad ambiti territoriali decisamente più vicini alla residenza della stessa ricorrente, pur avendo un punteggio inferiore e non vantando alcuna precedenza prevista dal CCNI sulla mobilità per l'a.s. 2016/2017.

Non v'è dubbio, pertanto, che la ricorrente abbia diritto, previa verifica delle condizioni di legge per il riconoscimento della precedenza, ignorata dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, all'attribuzione di uno degli ambiti regionali della Campania o del Lazio, **il tutto previa sospensione**, se del caso del provvedimento di assegnazione **a Rovigo (VE)** che sta comportando uno stravolgimento della vita personale e dell'intero nucleo familiare, nonché un illegittimo e grave pregiudizio dei diritti costituzionali di un soggetto lavoratore e per anni precario della scuola, da pronunciarsi anche *inaudita altera parte* per i seguenti

MOTIVI

SUL FUMUS BONI IURIS

1- Violazione delle norme regolanti i criteri di assegnazione della sede. la violazione degli artt. 436, 470 e 475 comma 4 del D. Lgs. 297/1994. Violazione dei principi della Carta Costituzionale art. 3 e 97.

La mancata applicazione della precedenza ha comportato, indubbiamente, l'assegnazione di una sede meno gradita alla ricorrente che, laddove vi fosse stata una corretta applicazione della legge, sarebbe stata assegnata ad altro ambito di una provincia sita nella Regione Campania o in quella Lazio.

Scorrendo l'elenco dei trasferimenti, tra l'altro, molti docenti assegnati ad ambiti territoriali preferiti dalla ricorrente vantano un punteggio inferiore a quello della ricorrente che, pertanto, avrebbe diritto ad occupare un posto nella relativa provincia.

A titolo di mero esempio, si evidenzia che sono stati destinati nella Regione Lazio, rispettivamente negli ambiti 0009, 006 e 007 (compresi tra le prime preferenze della ricorrente, dopo gli ambiti territoriali compresi nella Regione Campania): la Prof.ssa Guerriero Anna nata il 18/01/1971, con **punteggio 19.0**, la Prof. Benincasa Nicola, nata a Napoli il 12.06.1971, con **punteggio 41.0**, la Prof. Barone Grazia Maria, nata a Napoli l'11.07.1965, con **punteggio 47.0**.

Invero, la ragione di tale evidente disparità di trattamento sarebbe da ricercare, anche e almeno parzialmente, nel fatto che il Ministero, con ordinanza n. 241 del 8 aprile 2016, avrebbe accantonato, di fatto, dei posti in favore dei vincitori del concorso 2012, in spregio al principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Costituzione, consentendo a questi ultimi di escludersi dalla mobilità obbligatoria, semplicemente confermando la sede provvisoria

assegnata lo scorso anno; ed avrebbe applicato, altresì, un trattamento di favore ai docenti assunti entro l'anno scolastico 2014/2015, con buona pace del diritto di uguaglianza sostanziale. La lesione del principio di uguaglianza per la ragione prospettata è stata, non di meno, ritenuta fondante da parte del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sezione Terza Bis, che con ordinanza cautelare n. 3588 del 1 luglio 2016, ha disposto la sospensione cautelare del provvedimento in questione.

Invero, tutti i docenti assunti con il piano straordinario di cui alla legge 107, FASE C, avrebbero dovuto concorrere all'assegnazione delle sedi secondo l'unico criterio del punteggio; non si comprenderebbe, altrimenti perché docenti con parità di titoli, provenienti da graduatorie differenti ma comunque equivalenti, dovrebbero essere preferiti, senza ragione apparente, nella scelta della sede.

I docenti assunti a tempo indeterminato nell'anno scolastico 2015/2016, tutti obbligati a partecipare al piano straordinario di mobilità, dovevano essere inseriti in graduatoria con conseguente assegnazione della sede definitiva tenendo conto del punteggio e non certo per aver superato un concorso (fatto antecedente all'immissione in ruolo) nel 2012 piuttosto che nel 1995 o nel 1999. Infatti, tanto i docenti inseriti nelle graduatorie di merito del concorso 2012, quanto quelli inseriti nelle graduatorie ad esaurimento, una volta immessi in ruolo hanno il diritto di essere trattati in modo equo e secondo giustizia anche nell'assegnazione della sede.

Il MIUR, con il proprio comportamento, a parere di questa difesa in spregio alla Carta Costituzionale, ha creato fasce di docenti preferendone alcuni rispetto ad altri e ciò non rispecchia nemmeno i principi di buon andamento dell'Amministrazione allorquando, in tal guisa, è facile incorrere in arbitrii ed abusi, che, nel caso che ci occupa, si sono puntualmente verificati.

2 -Violazione delle norme della procedura di mobilità per errore nel calcolo del punteggio ed omessa valutazione delle preferenze formulate dalla ricorrente all'atto della presentazione della domanda obbligatoria di mobilità.

A sostegno di detta violazione, si evidenzia come motivo di censura l'errore sul punteggio base. Dal bollettino dei movimenti pubblicato dal MIUR, [All. 4], l'istante ha potuto verificare che, nel punteggio considerato utile ai fini della procedura di mobilità, non è stato incluso il punteggio aggiuntivo (6 punti) previsto per il ricongiungimento al coniuge, in contrasto con il punteggio autocertificato. Di conseguenza la ricorrente ha partecipato alla procedura di

mobilità solo con il punteggio base (52). Nessuna norma prevista dal contratto collettivo sulla mobilità stabilisce che il punteggio di punti 6 possa - e debba- essere riconosciuto solo nel caso in cui venga assegnato l'ambito ricompreso nel Comune di residenza del coniuge. Qualora fossero stati riconosciuti i predetti 6 punti, la ricorrente avrebbe ricevuto l'assegnazione ad ambiti più favorevoli rispetto a quello assegnato, attribuiti invece a candidati con punteggio inferiore, o comunque ad ambiti in numero d'ordine più favorevoli secondo le preferenze espresse nella domanda di mobilità presentata dalla ricorrente. La prova di quanto appena dichiarato, la si evince dalla piana lettura del bollettino che si produce e deposita, ove sono evidenziati i nominativi e gli ambiti di assegnazione di tutti i docenti coinvolti nella fase "C" della mobilità della scuola, senza ragioni di precedenza e non conoscitori di ulteriori lingue, in possesso di un punteggio inferiore a quello della ricorrente e pur destinati ad un ambito territoriale preferito dalla ricorrente rispetto a quello ubicato nella Regione Veneto.

3. Violazione del comma 2 art. 30 T.U. Pubblico Impiego.

In ultimo, e senza recesso da quanto fin qui argomentato, si rileva come la ricorrente sia stata trasferita a più di 700 Km dalla propria residenza senza tener conto dei principi normativi dettati in materia.

In tema di mobilità obbligatoria, infatti, la legge prevede che il dipendente non possa essere trasferito ad oltre 50 Km dalla sede di prima assegnazione; nel caso che ci occupa detto principio è stato ampiamente violato minando l'esistenza stessa della lavoratrice e mortificandone la professionalità ed il legame con il territorio che, per una docente di scuola primaria è imprescindibile.

A ciò si aggiunga che un simile sacrificio, tra l'altro richiesto per un triennio, non ha nessuna contropartita economica tale da facilitare l'eventuale inserimento in un nuovo contesto sociale.

Sulla scorta di quanto disposto dal comma 2 del nuovo art. 30 del D.lgs. 165/2001, il trasferimento obbligatorio del personale all'interno dell'amministrazione di appartenenza deve avvenire nell'ambito di 50 chilometri di distanza; nel caso di specie, in violazione di legge, è stato disposto dal Ministero un vero e proprio fenomeno migratorio e non un semplice trasferimento, in quanto si sta chiedendo alla lavoratrice di trasferire il centro della propria attività lavorativa, per almeno tre lunghi anni, a più di 700 chilometri dai propri affetti, dal proprio vissuto, dalla propria vita, minandone l'intera esistenza e, conseguentemente, la

produttività ovvero chiedendole un trasferimento coatto dell'intero nucleo familiare, impossibile da attuare.

SUL PERICULUM IN MORA

La tutela ex art. 700 c.p.c. è applicabile al caso di specie.

Il *periculum* richiesto dalla norma è suffragato dalla considerazione che la sede di destinazione lavorativa della ricorrente si trova a più di 700 km di distanza dalla nucleo familiare della ricorrente stessa: distanza percorribile (considerando il mezzo di trasporto più rapido, ma anche economicamente meno sostenibile) in cinque ore, utilizzando un treno ad alta velocità che consenta alla ricorrente di raggiungere il nucleo familiare dalla sera del venerdì al primo pomeriggio della domenica. La necessità di non interrompere per periodi di tempo troppo lunghi il contatto con la famiglia è dato dal fatto che la ricorrente è coniugata ed è madre di due figli.

Si consideri, peraltro, che un contatto con la famiglia per un periodo inferiore a 48 ore settimanali comporta per la ricorrente una obiettiva impossibilità a provvedere agli immediati bisogni dei figli, danneggiando ingiustamente la formazione e lo sviluppo della personalità dei minori, con inevitabili ricadute negative sull'intero nucleo familiare: di qui la necessità della invocata tutela di urgenza, atteso che nelle more del giudizio ordinario si consumerebbe comunque quel pregiudizio gravissimo dettato dalla protratta lontananza della ricorrente dal proprio nucleo familiare, nel senso appena declinato, in considerazione anche della durata triennale del periodo lavorativo assegnato in svolgimento presso la sede scolastica di Rovigo.

Tutto ciò premesso, la ricorrente, come in atti rappresentata e difesa, riservandosi ogni ulteriore azione avverso i trasferimenti impugnati, anche in relazione alla tempistica ed alle modalità con cui sono stati disposti ed ai danni comunque subiti e subendi,

RICORRE

al Tribunale di Rovigo (VE), Sez. Lavoro, affinché voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI:

a) sospendere l'efficacia del trasferimento impugnato, per tutti i motivi esposti nella premessa, con ordine giudiziale al Ministero resistente di riconsiderare la posizione della ricorrente, sulla base dei criteri di svolgimento della procedura di mobilità stabiliti a livello legislativo, contrattuale e regolamentare, in virtù della normativa illustrata, con conferma della ricorrente presso la sede di nomina in sede di immissione in ruolo (Napoli) e comunque

utilizzazione della ricorrente presso gli ambiti territoriali scolastici della Regione Lazio, con priorità per l'A.S. 001, indicato come preferenza immediatamente successiva alle sedi di ambito campano (e successiva assegnazione di una sede di servizio, individuate in osservanza dei predetti criteri, in un ambito individuato nel rispetto del punteggio e dell'ordine di preferenza espresso nella domanda di mobilità presentata dalla ricorrente);

b) disporre ogni altro provvedimento ritenuto idoneo ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione ad evitare la realizzazione della denunciata condotta lesiva posta in essere dal Ministero resistente, anche previa disapplicazione dei provvedimenti amministrativi presupposti, quali la ordinanza ministeriale n. 241 del 8 aprile 2016 e il bollettino della mobilità ministeriale.

Con vittoria di diritti, onorari e spese di lite.

Nell'instauranda azione di merito la ricorrente chiederà l'annullamento dei trasferimenti impugnati, ovvero comunque la declaratoria della loro nullità, invalidità ed inefficacia, trattandosi di atti illegittimi, ingiustificati, adottati in contrasto con gli stessi criteri di svolgimento della procedura di mobilità stabiliti a livello legislativo, contrattuale e regolamentare, oltre che lesivi del principio della parità di trattamento, nell'ambito della medesima procedura di mobilità.

La ricorrente chiede altresì l'accertamento dell'illegittimità della procedura adottata dal Ministero resistente per l'individuazione delle sedi di servizio cui è stata destinata e la condanna del Ministero resistente alla ripetizione della predetta procedura, quantomeno con riferimento alla posizione della ricorrente, nel rispetto del punteggio e dell'ordine di preferenza espresso nella domanda di mobilità presentata.

Istanza ex art. 151 c.p.c.

Stante l'impossibilità dell'individuazione specifica dei contro-interessati e l'impossibilità di conoscere, da parte della ricorrente, gli indirizzi di residenza degli stessi, si chiede di essere autorizzati alla notifica del presente ricorso tramite pubblicazione dello stesso o di un estratto dello stesso sul sito istituzionale del M.I.U.R. (www.istruzione.it), ovvero in ogni altro modo ritenuto opportuno.

Con espressa salvezza di ulteriori deduzioni, eccezioni, richieste – anche istruttorie e conclusioni, anche a seconda dell'avversa condotta processuale e delle risultanze dell'espletanda istruttoria.

Si allegano i seguenti documenti:

1. Provvedimento di assunzione del 27.11.2015, con decorrenza giuridica dall'01.09.2015 quale docente di ruoli in prova di scuola primaria, per posto comune, con contratto individuale a tempo pieno ed indeterminato dal Ministero resistente – U.S.R. Campania;
2. Domanda di mobilità presentata dalla ricorrente all'amministrazione scolastica, con indicazione del punteggio posseduto e dell'elenco degli ambiti territoriali scolastici in ordine di preferenza;
3. comunicazione inviata a mezzo PEC in data 24.08.2016, con la quale il Ministero resistente indicava alla ricorrente la destinazione per il successivo triennio, come stabilito in nota prot. 20453 del 27 luglio 2016, l'I.C.S. "Stienta" di Rovigo (VE) (Ambito Veneto/24);
4. Tentativo di conciliazione
5. dichiarazione esigenze di ruolo, ricongiungimento al coniuge
6. dichiarazione titoli generali
7. accettazione incarico

Si dichiara, ai sensi di legge, che il valore della presente controversia è indeterminabile e che il contributo unificato, pari ad € 259,00 è stato interamente versato.

Napoli, 20/01/ 2017

Avv. Pasquale Guadagni

Avv. Giovanni Della Corte